

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2250-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MICOLINI, MARGHERITI e MORA

(V. Stampato n. 2250)

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica nella seduta del 27 settembre 1990

(V. Stampato Camera n. 5117)

modificato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 gennaio 1991*

Ordinamento della professione di enologo

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

(Titolo di enologo)

1. Il titolo di enologo spetta a coloro che, in possesso di diploma conseguito presso gli Istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale) abbiano frequentato e superato, secondo la normativa vigente, un corso biennale presso una Scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica, istituita da università statale o legalmente riconosciuta.

2. Coloro che, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito il diploma presso un Istituto tecnico agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale) oppure il diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze biologiche, in scienze chimiche o in scienze delle preparazioni alimentari ed esercitato attività professionale continuativa per almeno tre anni nel settore vitivinicolo, possono chiedere l'attribuzione del titolo di enologo. La richiesta deve essere presentata entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Per l'attribuzione del titolo di enologo, di cui al comma 2, è nominata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

(Titolo di enologo)

1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano acquisito il titolo di specializzazione in viticoltura ed enologia, al termine di specifico corso successivo a diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario o chimico, o a diploma di laurea in scienze agrarie, scienze chimiche, scienze biologiche, scienze e tecnologie alimentari.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, determina con proprio decreto la durata e le materie di insegnamento dei corsi.

3. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, coloro che abbiano conseguito il diploma presso gli istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale) ed abbiano esercitato attività professionale continuativa per almeno tre anni nel settore vitivinicolo, possono chiedere l'attribuzione del titolo di enologo. Possono altresì chiedere l'attribuzione del titolo di enologo coloro che siano in possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario o chimico ed i laureati in scienze agrarie, scienze chimiche, scienze biologiche e scienze e tecnologie alimentari che abbiano esercitato attività professionale continuativa per almeno otto anni nel settore della enologia. La richiesta deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. Per l'attribuzione del titolo di enologo di cui al comma 1 è nominata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, una Commissione composta da:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) un rappresentante del Ministero della sanità;

e) un rappresentante dell'organizzazione di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

4. La Commissione, accertato il conseguimento del titolo di studio e valutata l'idoneità del requisito professionale, procede all'attribuzione del titolo di enologo entro il termine fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

(Attività professionale)

1. Formano oggetto della professione di enologo:

a) la direzione e l'amministrazione, nonché la consulenza in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati;

b) la direzione e l'amministrazione, nonché la consulenza in aziende vitivinicole, con particolare riferimento alla scelta varietale, all'impianto ed agli aspetti fitosanitari dei vigneti;

c) la direzione e l'espletamento di funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi;

d) l'effettuazione delle analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e la valutazione dei conseguenti risultati;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, una Commissione composta da:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*.

5. *Identico*.

Art. 2.

(Attività professionale)

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

e) la collaborazione nella progettazione delle aziende di cui alle lettere a) e b) nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli;

f) l'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, compresi gli aspetti di comunicazione, di *marketing* e di immagine.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)